



Bolzano/Trento, marzo 2019

CIRCOLARE OPERATIVA - Gestione delle contribuzioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1 commi 171-172 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e delle "adesioni contrattuali" al Fondo Pensione LABORFONDS

Spett.le Azienda associata,
Egregio Consulente,

si fa seguito alla Circolare operativa del 27 aprile 2018, di pari oggetto, per fornire ulteriori chiarimenti circa le **novità in materia di versamenti ai fondi pensione negoziali** introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. n.302 del 29.12.2017 - Suppl. Ordinario n. 62), c.d. "Legge di Bilancio 2018". **Tali chiarimenti si rendono necessari a seguito di ulteriori indicazioni riguardo alle modifiche da apportare allo Statuto, nonché alla Nota informativa, che la spettabile Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha nel frattempo fornito allo scrivente Fondo Pensione Laborfonds (di seguito, "LABORFONDS").**

Al fine di una rappresentazione organica ed unitaria dei criteri applicativi delle disposizioni in oggetto, **la presente annulla e sostituisce la sopraccitata Circolare operativa del 27 aprile 2018.**

* * *

Il comma 171 dell'art.1 della Legge di Bilancio, confermando il principio della libera adesione dei lavoratori alla previdenza complementare e della libera scelta del fondo negoziale di riferimento, ha parificato i fondi pensione negoziali territoriali esistenti ai fondi pensione negoziali nazionali, riconoscendo la destinazione dei contributi introdotti da **specifiche disposizioni normative** (ad es. il c.d. "contributo ex Fondo Gas") **oppure dalla contrattazione collettiva** (quindi, ad es., il c.d. "contributo contrattuale" o casistiche ad esso riconducibili, introdotte nella recente contrattazione collettiva nel settore dell'edilizia, dell'autoferro, dell'igiene ambientale) anche in favore dei primi, anche ove non espressamente citati.

Le norme contenute nella Legge 205/2017 risultano contraddistinte da una *ratio* comune consistente nell'intento di privilegiare, da un lato, **l'unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie e delle contribuzioni cc.dd. "aggiuntive"**, e, dall'altro, di valorizzare la **volontà del lavoratore**.

Detti contributi vengono definiti come **"aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252"** riconducendo in tale ambito **qualsiasi forma di contribuzione, a carico del solo datore di lavoro in favore dei propri dipendenti** (a prescindere dalla circostanza che gli stessi abbiano scelto di aderire o meno alla previdenza complementare), **ulteriore rispetto alla "contribuzione ordinaria"** (data dal flusso contributivo composto da TFR, contributo a carico del lavoratore, contributo a carico del datore di lavoro¹).

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla spettabile Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, anche alla luce del Provvedimento della COVIP n. 1598 del 7 marzo 2018, il flusso contributivo di cui alla Legge di

¹ In caso di **adesione esplicita** è possibile destinare al Fondo il TFR ed eventualmente la contribuzione a carico del lavoratore che dà diritto di ricevere il contributo datoriale nella misura prevista dai contratti collettivi/accordi di lavoro. E' altresì possibile partecipare anche solo con la contribuzione e senza TFR, ove tale opzione sia espressamente prevista dalla contrattazione collettiva. In caso di **adesione tacita** (determinata dall'assenza di una scelta circa la destinazione del TFR in azienda/alla previdenza complementare entro 6 mesi dall'assunzione), viene versato al Fondo il TFR in misura integrale.



Bilancio 2018 può essere ricondotto a due macro-casistiche, ovvero alla categoria del “contributo contrattuale” e a quella del “contributo aggiuntivo”.

LA NORMA/CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTRODUCE UN CONTRIBUTO CHE SI AGGIUNGE AL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ORDINARI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE, ANCHE IN ASSENZA DI VERSAMENTO DI TFR QUALORA PREVISTO, OVVERO AL CONFERIMENTO TACITO DEL SOLO TFR (C.D. “CONTRIBUTO AGGIUNTIVO” ex art. 1, comma 171, primo periodo della Legge di Bilancio 2018)

CASO 1) LAVORATORE GIÀ ISCRITTO (espressamente o tacitamente) A LABORFONDS

L'azienda dovrà destinare anche il contributo aggiuntivo a LABORFONDS presso il quale il dipendente ha già una posizione individuale attiva sulla quale viene versata la contribuzione ordinaria (ovverosia il TFR e/o il contributo a carico del lavoratore/dell'azienda)².

CASO 2) LAVORATORE GIÀ ISCRITTO (espressamente o tacitamente) AL FONDO NEGOZIALE NAZIONALE

L'azienda dovrà destinare anche il contributo aggiuntivo al fondo negoziale nazionale presso il quale il dipendente ha già una posizione individuale attiva sulla quale viene versata la contribuzione ordinaria. L'azienda dovrà verificare le modalità operative previste dal fondo negoziale nazionale di riferimento.

CASO 3) LAVORATORE GIÀ ISCRITTO (per effetto del versamento del contributo contrattuale di cui infra) AL FONDO PENSIONE NEGOZIALE NAZIONALE E CHE SUCCESSIVAMENTE APRE UNA POSIZIONE PRESSO LABORFONDS (tramite adesione espressa o tacita)

In tal caso anche il contributo contrattuale, inizialmente destinato al fondo negoziale nazionale per effetto delle previsioni delle fonti contrattuali di I° livello, dovrà essere versato dall'azienda a LABORFONDS in aggiunta alla contribuzione ordinaria². Per effetto di questa adesione, il fondo nazionale dovrà operare una riunificazione della posizione individuale in essere presso di sé su LABORFONDS.

L'azienda dovrà verificare se vi sono eventuali modalità operative previste dal fondo negoziale nazionale per comunicare la variazione del fondo di destinazione del suddetto contributo.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTRODUCE UN CONTRIBUTO IDONEO PER LABORFONDS A GENERARE UN'ADESIONE CONTRATTUALE (C.D. “CONTRIBUTI CONTRATTUALI” ex art. 1, comma 171, secondo periodo)

Per i dipendenti che non aderiscono alla previdenza complementare o che sono iscritti ad un fondo pensione aperto/PIP, si potrà attivare nel fondo pensione negoziale territoriale LABORFONDS un'**ADESIONE CONTRATTUALE**, ovverosia una posizione individuale di previdenza complementare **alimentata dal solo contributo contrattuale ove tale contributo sia autonomamente introdotto dalla contrattazione di secondo livello³ (territoriale o aziendale).**

Ove il CCNL indichi quali fondi negoziali destinatari di detti contributi solo quelli nazionali, tali versamenti affluiranno agli stessi fintanto che i lavoratori interessati non attivino un'eventuale adesione ordinaria a LABORFONDS (cfr. nota 1). Circostanza, quest'ultima, che comporterà, in applicazione dell'ultimo

² Si rinvia alle modalità operative riportate successivamente nella presente comunicazione: “Versamento del contributo aggiuntivo”.

³ Come ulteriormente chiarito dalla COVIP, **il contributo contrattuale deve essere autonomamente introdotto dalla fonte contrattuale di II° o III° livello**, nel senso che non è possibile che l'adesione contrattuale ai fondi pensione negoziali territoriali (e quindi a LABORFONDS) consegua all'introduzione, da parte delle suddette fonti contrattuali, di meccanismi che rimettano al lavoratore la scelta di destinare “**contributi contrattuali**” previsti da fonti contrattuali diverse (cioè dal CCNL). Tali contributi, ove introdotti dal CCNL, affluiranno pertanto alle forme negoziali individuate da quest'ultimo, fintanto che i destinatari degli stessi non attivino un'eventuale adesione a LABORFONDS.



periodo del comma 172 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, il **trasferimento a LABORFONDS della posizione in essere presso il fondo negoziale nazionale** (a tale riguardo, *cfr.* CASO 3 della precedente macro-casistica).

È importante ricordare che, qualora si attivi un'adesione contrattuale, il dipendente, anche in un secondo momento, potrà poi decidere di alimentare la propria posizione di previdenza complementare destinando a questo gli ulteriori flussi di contribuzione ordinaria (TFR ed eventualmente il contributo proprio e quello a carico del datore di lavoro), **trasformando quindi la sua adesione da CONTRATTUALE a ORDINARIA/VOLONTARIA.**

È possibile che la **contrattazione, introducendo il contributo contrattuale, preveda dei MECCANISMI DI SCELTA DEL FONDO PENSIONE AL QUALE DESTINARE IL CONTRIBUTO CONTRATTUALE** (ex art. 1, comma 171, secondo periodo della Legge di Bilancio 2018), **in tal caso è possibile che:**

CASO 1) IL LAVORATORE SCELGA ESPRESSAMENTE IL FONDO AL QUALE DESTINARE IL CONTRIBUTO CONTRATTUALE. In tal caso, **se non abbia già aderito alla previdenza complementare, si attiva un'adesione contrattuale⁴. L'azienda dovrà verificare le condizioni e le modalità operative previste dal fondo negoziale di riferimento per attivare detta adesione.**

CASO 2) IL LAVORATORE NON SCEGLIE IL FONDO AL QUALE DESTINARE IL CONTRIBUTO CONTRATTUALE

3.A) SE È GIÀ ISCRITTO AL FONDO NEGOZIALE

Si verificano, rispettivamente, le ipotesi di cui al CASO 1 o al CASO 2 della precedente macro-casistica (§ sul versamento dei "contributi aggiuntivi") alle quali si fa rinvio.

3.B) SE NON ADERISCE AD ALCUN FONDO NEGOZIALE (questo implica la situazione di colui che NON ADERISCE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE o che è ISCRITTO AD UN FONDO APERTO/PIP).

L'azienda dovrà individuare il fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo contrattuale attenendosi alle regole di cui **all'art. 8 comma 7 lett. b del D.Lgs. n. 252/2005 per il conferimento del TFR tacito** (i.e. i contributi vanno versati al fondo pensione "maggiormente rappresentativo" in azienda, che a seconda dei casi e dei contesti potrà essere o il fondo pensione negoziale nazionale o il fondo pensione negoziale territoriale LABORFONDS).

In tal caso, sul fondo negoziale di destinazione del contributo contrattuale, si attiva un'**ADESIONE CONTRATTUALE**⁵.

* * *

Anche alla luce di quanto esposto, al fine della corretta gestione delle suddette casistiche, SI RACCOMANDA PERTANTO ALLE AZIENDE ED AI CONSULENTI DI RIFERIMENTO DI TRASMETTERE AL FONDO PENSIONE LABORFONDS (all'indirizzo e-mail amministrazione@laborfonds.it e info@laborfonds.it) EVENTUALI CONTRATTI COLLETTIVI/ACCORDI SOTTOSCRITTI A LIVELLO AZIENDALE O LORO RINNOVI.

A fronte delle novità normative e delle indicazioni ricevute, LABORFONDS ha adeguato, nel rispetto delle disposizioni di settore, il proprio ordinamento interno al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni, implementando contestualmente le procedure atte a ricevere tali contributi e soprattutto quelle necessarie ad attivare le ADESIONI CONTRATTUALI. Tale aggiornamento ha ovviamente riguardato anche la piattaforma dei Servizi Online dedicata ai datori di lavoro ed ai consulenti.

Si riportano pertanto di seguito le modalità operative che dovranno essere seguite per **effettuare un'adesione contrattuale di un dipendente** e per procedere con il **versamento della contribuzione aggiuntiva/contrattuale:**

⁴ Per l'adesione contrattuale su LABORFONDS, si rinvia alle modalità operative riportate successivamente nella presente comunicazione: "Adesione contrattuale".

⁵ *Cfr.* nota precedente.



Adesione contrattuale

+ Per il censimento delle **ADESIONI CONTRATTUALI**, è previsto l'utilizzo di una Distinta in formato xls (“**Distinta per adesione contrattuale**”), da richiedere espressamente all'indirizzo e-mail **info@laborfonds.it** (o prendendo contatti con gli Uffici del service amministrativo del Fondo, Pensplan Centrum S.p.A., ai consueti numeri: 0471/317670; 0461/274818), la cui compilazione è a carico delle aziende coinvolte che dovranno riportare i seguenti dati: codice fiscale/partita iva azienda; provincia sede di lavoro del dipendente; dati del dipendente (codice fiscale, cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, residenza, lingua italiana/tedesca). Si raccomanda di trasmettere unitamente alla richiesta copia del contratto collettivo/accordo sottoscritto a livello aziendale/territoriale (o suo rinnovo), introduttivo del contributo contrattuale il cui destinatario sia LABORFONDS.

La distinta compilata deve essere inviata all'indirizzo e-mail **check@pensplan.com**.

+ Si fa anche presente che l'Assemblea dei Delegati del Fondo, nella seduta del 20 aprile 2018, ha deliberato che, con riferimento alle sole **ADESIONI CONTRATTUALI**, **NON vada corrisposta la quota di adesione una tantum pari a 5,16 euro** (di cui 2,58 euro rispettivamente a carico del lavoratore e 2,58 euro a carico dell'azienda).

+ A fronte di tale tipologia di adesione LABORFONDS trasmetterà al dipendente una “Welcome letter”, nella quale vengono spiegati la motivazione dell'adesione, i vantaggi dell'adesione alla previdenza complementare e le opzioni esercitabili. Unitamente a questa sono trasmessi all'aderente i documenti informativi di LABORFONDS, il modulo necessario per attivare un eventuale ampliamento dei flussi contributivi al Fondo (in particolare, attraverso la presentazione del “**Modulo di attivazione della contribuzione**”, il datore di lavoro può procedere alla corretta gestione della contribuzione scelta dal dipendente) e quello necessario ad operare una modifica del comparto di investimento (posto che i contributi aggiuntivi verranno automaticamente destinati alla Linea Garantita).

Si raccomanda di procedere con la compilazione della “Distinta per adesione contrattuale” prima di procedere con la distinta di versamento della contribuzione aggiuntiva (denominata “Distinta Contribuzione contrattuale”, vd. di seguito) **e di effettuare il bonifico della contribuzione**: tale accortezza è necessaria per far sì che il data base del Fondo possa registrare il dipendente fino a quel momento non iscritto alla previdenza complementare oppure non aderente a LABORFONDS ma ad un fondo aperto o PIP (posto che dette forme non sono idonee a ricevere il contributo aggiunto disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018).

Versamento della contribuzione aggiuntiva

Per tutti i casi di contributi aggiuntivi/contrattuali, introdotti da specifiche disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, è previsto l'utilizzo di una distinta dedicata in formato Excel (“Distinta Contribuzione contrattuale”), disponibile nei Servizi Online, nella Sezione “Invio distinte”. Pertanto la “**Distinta Contribuzione contrattuale**” **NON** **sostituisce la “Distinta Contribuzione ordinaria”**, già in uso per evidenziare i flussi contributivi ordinari rappresentati dalle quote di TFR e dai contributi a carico del lavoratore/azienda, **ma deve essere compilata e trasmessa – effettuando il caricamento direttamente sui Servizi online - in aggiunta a quest'ultima nel rispetto delle consuete tempistiche (con cadenza trimestrale, entro il giorno 20)**. Deve essere effettuato un **unico versamento** che deve corrispondere al centesimo di Euro con la somma degli importi rispettivamente indicati nella “**Distinta Contribuzione contrattuale**” e nella “**Distinta Contribuzione ordinaria**”.

Solo per completezza, si ricorda che nel caso in cui il dipendente richieda il **trasferimento ad altra forma pensionistica complementare**, la portabilità dei contributi aggiuntivi/contrattuali è possibile solo se quest'ultima sia idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, i contributi aggiuntivi/contrattuali continueranno ad essere versati dal datore di lavoro a LABORFONDS, determinando una **nuova ADESIONE CONTRATTUALE** al Fondo medesimo.

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per maggiori informazioni attraverso i consueti canali, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Fondo Pensione Laborfonds